

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Ancona riunito in data 20/11/2023;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

DATO ATTO che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

DATO ATTO che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

DATO ATTO che l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 e smi:

«1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento

delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale.

Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi. 5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.»

VISTO l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125:

«Gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.»

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

DATO ATTO che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli finanziari;

CONSIDERATO che il Bilancio dell'Ordine rispetta costantemente i principi di pareggio di Bilancio;

RICHIAMATO l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione.

CONSIDERATO il nuovo sistema di classificazione del personale dipendente introdotto dal CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 e gli ambiti di competenze professionali individuati da quest'Ente per il perseguimento dei compiti istituzionali che si allega in copia (allegato 1);

CONSIDERATO che il personale in servizio a seguito della trasposizione automatica del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL Funzioni Centrali risulta il seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO					
AREA DEGLI OPERATORI	AREA DEGLI ASSISTENTI	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA'	DIRIGENTE II° FASCIA	DIRIGENTE I° FASCIA
0	2	1	0	0	0

RITENUTO, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, nei limiti consentiti dal rispetto dei principi di contenimento e razionalizzazione di spesa per il personale come di seguito specificato:

ANNO 2023

- Assunzione di n. 1 unità personale Area Assistenti;
- Assunzione di n. 1 unità personale Area Funzionari tramite progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- Cessazioni di n. 1 posizione in Area Assistenti;

ANNO 2024

- Non sono previste ulteriori assunzioni;
- Non sono previste cessazioni;

ANNO 2025

- Non sono previste ulteriori assunzioni;
- Non sono previste cessazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D. Lgs.C.P.S 13 settembre 1946 n. 233 e smi;

Visto il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e smi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa,

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2023/2025 come da tabella a) *, allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere la presente delibera alla FNOMCeO per la relativa approvazione;
- 3) di autorizzare la copertura dei posti vacanti di organico;
- 4) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 5) di informare le RSU e le OO.SS. in merito al piano;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

*Tabella a) PIANO FABBISOGNO PERSONALE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ANCONA TRIENNIO 2023 - 2025

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2023 - 2025					
Categorie	AREA DEGLI OPERATORI	AREA DEGLI ASSISTENTI	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA'	DIRIGENTE
Dipendenti in servizio al 31/12/2022	0	2	1	0	0
Assunzioni previste anno 2023	0	1	1	0	0
Cessazioni previste anno 2023	0	1	0	0	0
Dipendenti in servizio	0	2	2	0	0

al 31/12/2023					
Assunzioni previste anno 2024	0	0	0	0	0
Cessazioni previste anno 2024	0	0	0	0	0
Dipendenti in servizio al 31/12/2024	0	2	2	0	0
Assunzioni previste anno 2025	0	0	0	0	0
Cessazioni previste anno 2025	0	0	0	0	0
Dipendenti in servizio al 31/12/2025	0	2	2	0	0

Il Segretario
Dr.ssa Arcangela Guerrieri
 F.to

Il Presidente
Dott. Fulvio Borromei
 F.to